

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 OTT. 2003

ADDI 31 OTT. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' REUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Amando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - IANNARILLI - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. -1078-

OGGETTO:

Integrazione del Fondo per interventi a favore del credito affidato in gestione alla Unionfidi Lazio SpA per l'esercizio finanziario 2003. L.R. 22/05/97 n. 13 art. 52 comma 3. Autorizzazione alla Unionfidi Lazio SpA per la sottoscrizione di una quota del Fondo di consolidamento passività a breve delle PMI.



1078 31 OTT. 2003

OGGETTO:

Integrazione del Fondo per interventi a favore del credito affidato in gestione alla Unionfidi Lazio SpA per l'esercizio finanziario 2003, Legge Regionale 22 maggio 1997 n. 11 art. 52 comma 8. Autorizzazione alla Unionfidi Lazio SpA per la sottoscrizione di una quota del Fondo di consolidamento passività a breve delle PMI.



LA GIUNTA REGIONALE



- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;
- VISTO l'art. 52 della L.R. 11/97, così come modificata dall'art. 22 della L.R. n. 6/99 e dall'art. 28 della L.R. n. 10/2001, con il quale la Regione Lazio al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'agricoltura e dei servizi, ha promosso la costituzione della Unionfidi Lazio SpA, società regionale di garanzia fidi;
- VISTA la Convenzione rep. n. 2197 del 20/12/2002 avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti fra la Regione Lazio e la Unionfidi Lazio SpA;
- VISTA la D.G.R. n. 586 del 04/07/2003 con la quale sono state attribuite le risorse finanziarie destinate ad incrementare il Fondo per gli interventi sopra descritti affidato in gestione alla Unionfidi Lazio SpA per l'anno 2003;
- VISTA la L.R. n. 29 del 11/09/2003 (assestamento del bilancio per l'anno 2003) con la quale sono state stanziati ulteriori risorse sul capitolo di spesa C.2250) denominato "Fondi per interventi a favore del credito da attribuire alla società regionale di garanzia fidi "Unionfidi Lazio" pari a Euro 2.000.000,00;
- VISTO l'art. 4 della L.R. n. 2 del 06/02/2003 contenente disposizioni finanziarie per il contenimento della spesa e in particolare il comma 2 che limita la facoltà di impegnare all' 85 per cento dello stanziamento annuo;
- CONSIDERATO che la spesa di cui al capitolo C2250) rientra fra quelle per le quali vige il predetto limite di impegno e quindi che la disponibilità operante è pari a Euro 1.700.000,00;
- CONSIDERATO che è stato raggiunto tra la Regione Lazio e il Comune di Roma, nell'ambito delle intese intraprese in esecuzione del DPFR 2003-2005 e del conseguente "Patto per Roma", un accordo per la costituzione di un Fondo di Consolidamento passività a breve delle PMI che prevede un concorso finanziario regionale di Euro 450.000,00 per l'anno 2003;
- TENUTO CONTO che il fondo ha la finalità di ristrutturare la posizione finanziaria delle PMI operanti nel comune di Roma attraverso il consolidamento delle passività bancarie a breve termine trasformando le stesse in finanziamenti a medio e lungo termine e determinando così prospettive di sviluppo per le imprese;
- TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende partecipare al Fondo sopra citato attraverso la Unionfidi Lazio SpA la quale è autorizzata ad utilizzare, per detta finalità, risorse finanziarie pari a



1078 31 OTT, 2003

Euro 450.000,00 attingendo dalla dotazione finanziaria prevista sul capitolo di spesa C22501 dalla L.R. 29/03 (assestamento del bilancio 2003);

VISTO

l'art. 52 comma 8 della L.R. n. 11/97, così come modificato dall'art. 28 della L.R. n. 10/2001, in base al quale spetta alla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie, l'attribuzione delle risorse finanziarie ai singoli fondi;



DELIBERA

All'unanimità

1. di autorizzare la Unionfidi Lazio SpA a sottoscrivere una quota del Fondo di consolidamento passività a breve delle PMI nella misura di Euro 450.000,00;

2. di attribuire la somma di Euro 1.700.000,00 disponibile sul capitolo di spesa C22501 e attribuita con L.R. n. 29/03 (assestamento del bilancio 2003) alla Unionfidi Lazio SpA suddividendola come segue:

- Euro 1.250.000,00 da destinare alla integrazione dei singoli fondi 2003;
- Euro 450.000,00 da destinare al Fondo di Consolidamento passività a breve delle PMI come contributo per l'anno 2003

Il Direttore della Direzione Regionale Bilancio e Tributi provvederà con propria determinazione ad impegnare e autorizzare il pagamento delle somme sopra descritte.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini




31-10-2003



ALLEG. alla DELIB. N. 1078
DEL 31 OTT. 2003

9

Reg. Circol. n. 2197
del 20/12/2002



CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE LAZIO E UNIONFIDI LAZIO S.p.A.

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale Dott. Giorgio Camponi, nato a Roma l' 8 Gennaio 1945, c. f. CMPGRG45A08H501Q

E

la Società Unionfidi Lazio S.p.A., con sede in Roma, Viale Parioli n. 41, rappresentata dal Presidente Gianni Merluzzi nato a Roma il 3/10/1940 codice fiscale MRLC.NN40R03H501S

PREMESSO



- che la Regione Lazio, al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, la Regione Lazio, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale della Regione ha promosso con l'art. 52 della legge n. 11 del 22 maggio 1997, così come modificata dall'art. 22 della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999, la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.;
- che in data 28 luglio 1997 è stata costituita in Roma la Unionfidi Lazio S.p.A. ed omologata con decreto 10197 del Tribunale di Roma in data 27 novembre 1997;
- che la Unionfidi Lazio S.p.A. successivamente all'atto di stipula della predetta convenzione ha provveduto ad aggiornare lo Statuto Sociale, la composizione societaria ed il capitale sociale;
- che a seguito dell'Assemblea Generale dei Soci del 25 luglio 2001 ha provveduto ad aumentare il capitale sociale a €. 1.000.000.0000, successivamente convertito in Euro 516.500,00 ed ad inscrivere nuovi azionisti nella compagine azionaria come appresso specificato;

AGENZIA SVILUPPO LAZIO, ARSIAL, CAMERA COMMERCIO ROMA, Assopannificatori di Roma e Provincia, Confidi Lazio, Cigaf Roma, Confidi Frosinone,

M



Confidi Latina, Confidi Rieti, Confidi Viterbo, Federindustria, Fidindustria, Fidiurcel, Federlazio, CNA Lazio, Fidart Lazio, Gafiart, Confesercenti Lazio, Cooperfidi Roma, Cooperfidi Viterbo, Confesercenti Prov.le Latina, Escot Confesercenti Rieti, Gasercoop, Confesercenti Frosinone, FINITER, Coop. Gar. Pmi VT, Ascom Fidi RI, Confcommercio LI, Fideunioncommercio, Confcommercio Lazio, Cofidi Fit, Confidi Comm.ti Lazio, CIA Lazio, Fed. Reg. Coldiretti, Fed. Reg. Agricoltori, Fidicoop Lazio, \Confcooperative Lazio, AGCI Lazio, Legacoop Lazio, Uinci Lazio, UPLA;

che con la legge finanziaria regionale n 8 per l'esercizio 2002 all'art. 7 si dispone che, con decorrenza contabile 1 gennaio 2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle singole leggi di riferimento. I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'Unionfidi Lazio S.p.A, sotto la voce "Fondi in gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alla Unionfidi Lazio S.p.A., in quanto non inerenti alle proprie attività.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

Articolo 2

La Regione Lazio attribuisce alla Società Regionale di garanzia fidi "Unionfidi Lazio S.p.A." le risorse finanziarie di cui all' articolo 52 comma 9 L.R. 11/97, in attuazione delle finalità espresse dal medesimo art. 52, così come modificato dall'art. 22 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999.

Articolo 3

La Unionfidi Lazio S.p.A. gestisce, i seguenti Fondi:

- Fondo industria
- Fondo artigianato
- Fondo commercio
- Fondo agricoltura
- Fondo cooperazione





senza generare oneri e proventi in capo alla predette società, in quanto non inerenti alla proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione della Unionfidi Lazio S.p.A. potrà tuttavia effettuare funzionalmente alle esigenze dei settori di intervento, e sentiti i comitati tecnici interessati, ricollocazione delle risorse secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 comma 8 lettera d) della L.R. 11/97 ed alle modifiche introdotte dall'art. 22 comma d) della L.R. 6/99.

Di tale ricollocazione la Unionfidi Lazio S.p.A. deve darne comunicazione alla Direzione Bilancio e Tributi.

Articolo 9

Alla Unionfidi Lazio S.p.A., con riferimento alle attività inerenti alla prestazione di garanzie, competono:

- lo sportello di assistenza alle imprese;
- la segreteria ed il coordinamento delle attività dei Comitati tecnici deliberativi;
- la predisposizione di istruttorie corredate di pareri tecnici relative alle operazioni finanziarie prese in considerazione dai Comitati;
- l'adempimento delle procedure amministrative conseguenti alle deliberazioni dei comitati;
- la predisposizione della rendicontazione sulle attività svolte.

Articolo 10

La Unionfidi Lazio S.p.A. ha la rappresentanza negoziale e giudiziale dei Fondi. Il Collegio sindacale di Unionfidi Lazio S.p.A. esercita controllo sulla gestione dei Fondi.

Articolo 11


La Unionfidi Lazio S.p.A. è tenuta ad informare la Regione Lazio (Direzione Regionale Bilancio e Tributi), sull'andamento delle attività operative, mediante due relazioni semestrali, da predisporre entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun esercizio e da inviare entro 30 giorni successivi.

Tali relazioni dovranno adeguatamente aggiornare l'Assessorato e gli uffici regionali competenti sulla situazione finanziaria di ciascun singolo Fondo.

Allegate alle relazioni sono inviate le fatture relative alle eventuali commissioni maturate a favore di Unionfidi Lazio S.p.A. di cui all'articolo 12 della presente convenzione, ed il rendiconto delle spese sostenute.

Articolo 12

Per le attività di cui agli articoli dal 6 all'11 sono riconosciute alla Unionfidi Lazio commissioni annue di gestione pari all' 8% (oltre IVA) dei fondi affidati di cui all'art. 4 della presente convenzione.



Le commissioni sono trasferite ad Unionfidi Lazio S.p.A. a presentazione della fatturazione di legge prelevandole dai fondi.

Unionfidi Lazio S.p.A. presenterà annualmente un programma di attività per l'ottenimento di risorse da parte della Regione Lazio da destinare alle spese di gestione della società, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 10 del 10 maggio 2001.

Tale attività viene considerata sussidiaria e complementare a quella svolta per la prestazione di garanzie.

Le risorse liquidate sulla base del programma annuale di attività saranno corrisposte a titolo di integrazione dei corrispettivi di cui ai precedenti commi e previa autorizzazione al prelievo dei fondi di quanto ritenuto di competenza.

Articolo 13

Le disponibilità finanziarie dei singoli Fondi sono tenute in uno o più conti appositi, intestati a Unionfidi Lazio S.p.A. - Fondo speciale ex articolo 52 L.R. 11/97.

A favore dei suddetti conti affluiscono inoltre le eventuali commissioni emesse a carico dei beneficiari delle garanzie rilasciate da Unionfidi Lazio S.p.A. (imprese, consorzi e cooperative di garanzia collettiva sui fidi) a valere sui singoli fondi e gli interessi attivi maturati sui conti stessi.

Tali somme incrementano la disponibilità dei fondi, al netto delle spese di competenza.

Sono a carico dei fondi le spese legali e gli oneri derivanti da tributi afferenti ad operazioni effettuate nell'ambito della gestione e comunque tutte le spese relative alle operazioni di utilizzo dei fondi e recupero delle commissioni dovute in base all'articolo precedente.

Sono inoltre addebitabili al fondo le spese sostenute per la promozione e la diffusione dei benefici attivabili con il ricorso al Fondo, nonché il costo dei Comitati Tecnici Deliberativi mediante la relativa fatturazione di Unionfidi Lazio S.p.A.

Articolo 14

Ai sensi della L.R. 11/97, articolo 52 comma 6, l'attività finanziaria di Unionfidi Lazio S.p.A. relativamente alla modalità di presentazione di garanzie sarà disciplinata da convenzioni appositamente stipulate con istituti ed aziende di credito, intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni e consorzi di garanzia sui fidi di primo e secondo grado.

Nelle convenzioni suddette sarà indicata la documentazione che gli istituti dovranno inviare ad Unionfidi Lazio S.p.A. a corredo della richiesta di attivazione della garanzia fideiussoria.

Gli istituti dovranno impegnarsi a porre a conoscenza della clientela potenzialmente interessata le modalità di attivazione della garanzia rilasciata tramite il fondo gestito da Unionfidi Lazio S.p.A..

Le convenzioni stipulate da Unionfidi Lazio S.p.A. con gli istituti di credito, le compagnie di assicurazioni e gli altri intermediari finanziari stabiliranno esplicitamente il ruolo attribuito ai consorzi di garanzia settoriali relativamente al sostegno prestato alle singole imprese nella predisposizione e presentazione della documentazione necessaria per l'affidamento ed il rilascio della garanzia sul fido.



Unionfidi Lazio S.p.A. potrà concordare, nell'ambito delle convenzioni con gli istituti di credito, le compagnie di assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, agevolazioni e condizioni di rapporto alle migliori condizioni di mercato.

Articolo 15

Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione, sono a carico della Unionfidi Lazio S.p.A., che potrà imputarle agli oneri di gestione del fondo.

La presente convenzione decorre dalla data della sua approvazione ed ha durata fino al 31.12.2005.


La convenzione sarà rinnovata con proroga espressa, salvo disdetta presentata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.


Roma, 11.12.2002

Il Direttore del Dipartimento ECONOMICO E OCCUPAZIONALE


.....
(Dott. Giorgio Campani)

Il Presidente UNIONFIDI LAZIO S.p.A.


.....
(Dott. Gianni Merluzzi)



La Regione Lazio nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale un rappresentante in ciascun Comitato, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 L.R. 11/97.

Il rappresentante regionale assume la presidenza e la rappresentanza del Comitato.

Le designazione degli altri membri dei comitati sono comunicate da parte degli enti affidanti i fondi, dei consorzi di garanzia e delle associazioni di categoria al Consiglio di Amministrazione di Unionfidi Lazio S.p.A., il quale le rende esecutive con propria delibera secondo criteri di rappresentatività ed operatività.

Il Presidente della Unionfidi Lazio S.p.A. partecipa alle riunioni dei Comitati tecnici deliberativi con voto consultivo, direttamente o tramite un proprio rappresentante.

Ai Comitati tecnici deliberativi spetta l'approvazione od il rigetto delle richieste di accesso alle garanzie e la determinazione dei criteri e delle condizioni relative alla concessione delle garanzie sui fidi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 della presente convenzione, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Unionfidi Lazio S.p.A. per l'impegno dei contributi relativi ai fondi affidati.

Nella prima riunione dei comitati tecnici verrà approvato il regolamento per il loro funzionamento che non potrà essere in contrasto con il regolamento di funzionamento adottato dagli organismi societari di Unionfidi Lazio S.p.A.

Articolo 7

La struttura tecnica di Unionfidi Lazio S.p.A. si esprime sulla conformità della richiesta alle prescrizioni della legge, dello statuto e della presente convenzione.

Successivamente le richieste sono inviate al Comitato tecnico competente per settore e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse; possono essere richieste integrazioni della documentazione.

La delibera del Comitato Tecnico dovrà intervenire entro 45 giorni dal completamento della documentazione; a seguito della delibera di ammissione, la Unionfidi Lazio invierà copia della richiesta all'istituto mutuante o compagnia di assicurazione accompagnata dalla relativa documentazione; a seguito della comunicazione di positivo accoglimento della richiesta Unionfidi Lazio S.p.A., previa delibera del proprio Consiglio di Amministrazione procederà all'accantonamento dell'importo deliberato a garanzia.

La comunicazione di ammissione da parte del Comitato Tecnico deliberativo all'istituto di credito o compagnia di assicurazione non vincola la Società Unionfidi Lazio S.p.A. all'accantonamento dei fondi a garanzia.

Articolo 8

Con decorrenza contabile 01.01.2001 i fondi speciali di cui alla presente Convenzione si intendono assegnati alla Unionfidi Lazio S.p.A e vincolati alle finalità previste dall'art. 52 della legge n. 11 del 22 maggio 1997, così come modificata dall'art. 22 della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999.

I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'Unionfidi Lazio S.p.A, sotto la voce "Fondi in gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi.



Articolo 4

I Fondi sono destinati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti del Lazio, che operino nei settori dell'industria, commercio, turismo, artigianato, agricoltura e servizi. Tali imprese dovranno essere economicamente e finanziariamente sane e presentare programmi di investimento in beni materiali e immateriali. Tali programmi potranno anche prevedere operazioni di consolidamento di esposizioni a breve termine nei confronti del sistema bancario. Sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali.

Articolo 5

La garanzia rilasciata con utilizzo di ciascun Fondo verrà prestata su ciascun finanziamento concesso da istituti ed aziende di credito o compagnie di assicurazione attraverso l'accantonamento contabile di una quota di detto fondo non superiore al 25% dell'importo erogato, prevedendo anche la possibilità che i Comitati Tecnici Deliberativi differenzino la prestazione della garanzia sulla base dell'esame di merito del progetto della PMI. I finanziamenti di cui al comma precedente dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- . durata massima dei finanziamenti ammessi a garanzia: 10 anni;
- . importo minimo dei finanziamenti: Euro 26.000,00 (ventiseimila/00)
- . importo massimo dei finanziamenti: Euro 1.050.000,00 (unmilioneecinquantamila/00)
- . tassi d'interesse a carico dell'impresa mutuataria non superiore a quelli applicati alla migliore clientela;
- . ammissibilità delle spese sostenute non antecedenti 6 mesi la data della richiesta

Qualora particolari motivate esigenze lo richiedessero la soglia minima dei finanziamenti potrà essere modificata dall'Unionfidi Lazio S.p.A. d'intesa con la Regione Lazio.

Le convenzioni da stipulare con gli istituti di credito o compagnie di assicurazione stabiliranno le modalità di attivazione della garanzia in caso di acclarata insolvenza del mutuatario, fermo restando che la percentuale massima di insolvenza su ogni singolo finanziamento a carico del fondo non potrà eccedere il 50% del finanziamento concesso, con la possibilità di prevedere la riduzione della garanzia in relazione allo avanzamento del piano di ammortamento.

L'Unionfidi Lazio S.p.A. dovrà esplicitamente convenire con le banche o enti convenzionati che l'esame istruttorio delle pratiche da essa veicolate dovrà tenere conto dell'intervento di garanzia di cui alla presente convenzione e che pertanto la banca o ente non potrà richiedere garanzie per somma eccedente il 50% del credito complessivo.

Articolo 6

L'ammissibilità delle richieste di attivazione delle garanzie a valere sui singoli Fondi è affidata ai Comitati tecnici deliberativi previsti all'articolo 5 dello statuto di Unionfidi Lazio S.p.A..

Ciascun Comitato è formato da un massimo di 7 membri, incluso il rappresentante della Regione e dai rappresentanti di Enti ed Organismi affidanti i fondi.



[Handwritten signatures]